

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996

Istituzione nella provincia di Ragusa delle zone franche di
Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo,
Giarratana, S. Croce Camerina, Monterosso Almo, Acate,
Chiaromonte Gulfi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di creare alcune zone a franchigia doganale per gli operatori economici nazionali ed esteri che hanno interessi orientati nel bacino del Mediterraneo, in particolare nella provincia di Ragusa per la sua posizione marginale rispetto all'Italia e di assoluta centralità rispetto al complesso degli Stati del Nord-Africa e dell'Europa meridionale.

Il riconoscimento di queste aree come «zone franche», con tutto ciò che questo fatto comporta di positivo, appare un atto dovuto dello Stato: sia in quanto intervento mirato a ridurre il *gap* che separa il meridione dalle regioni più sviluppate del Nord, sia per vantaggi che potrebbero derivare all'intero paese.

La determinazione di mettere alcuni territori nazionali fuori dalla linea doganale ha avuto tradizioni remote. Si ricorda, a questo riguardo, l'istituzione della «città franca» di Messina (1784) e dei «porti franchi» di Catania, Messina e Palermo (regio decreto 27 dicembre 1927, n. 2395), non attuati per erronea valutazione di interessi regionalistici. Le conseguenze economiche e soprattutto sociali che ne derivarono sono tra le cause che contribuirono a dare origine alla sempre attuale «questione meridionale». Di zona franca si torna a parlare nel 1920, poi nel 1967. Ancora, nel 1985, il senatore Saverio Demagio proponeva, nella IX legislatura, un articolato e complesso disegno di legge per la costituzione in zona franca della Sicilia centro-meridionale. Obiettivo delle iniziative era quello di raggiungere le migliori condizioni per il mercato interno nello sviluppo dei traffici internazionali, rafforzando la naturale funzione di transito di alcune parti del territorio nazionale e la costituzione di sedi favorevoli al mercato internazionale. Tutto ciò, ovviamente, previa valutazione delle condizioni ambientali e delle caratteristiche socio-eco-

nomiche locali. Siffatte considerazioni si sono mantenute valide nel tempo e restano attuali, come ne è prova il riconoscimento nella legge di delega 23 gennaio 1968, n. 29, che ha ritenuto l'opportunità di «integre i territori extra-doganali anche in località non marittime».

Anche il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha manifestato interesse alla istituzione di zone franche.

L'adozione di una siffatta misura costituirebbe un elemento decisivo per l'attuale situazione locale, con prospettive future di attrazione di risorse produttive e di rilancio del commercio.

Le ampie possibilità offerte dalle zone franche, con opportuna previsione anche di misure di salvaguardia, non sarebbero preclusive di altre parallele o aggiuntive facilitazioni previste dall'ordinamento doganale, senza che ciò debba creare confusioni ed interferenze nei rispettivi istituti, in quanto, ormai, è tradizionalmente attuata e normalmente recepita la possibilità di interventi della Guardia di finanza, quando si presentano le esigenze di assicurare il migliore andamento nell'esecuzione delle operazioni da e per l'estero.

Le attività consentibili all'esterno della zona franca evidenziano l'interesse della stessa esteso nei settori di trasformazione, produzione, manipolazione e assemblaggio, il che si concretizza e si ripercuote in un vantaggio anche per i territori adiacenti e complementari, per forniture di beni e servizi, direttamente o indirettamente interessati. Naturalmente ciò presuppone interventi governativi duttili e tempestivi. A questi fini sarebbe auspicabile anche la collaborazione, se necessaria, delle autorità regionali.

Il disegno di legge nelle sue linee essenziali risponde alle tipiche finalità di natura economica che la legge sulle zone franche

si prefigge. Non vi sarebbero pregiudiziali di natura tecnica, essendo possibile assicurare l'esercizio di controlli all'esterno delle zone territoriali agevolate. Le eventuali preoccupazioni che potrebbero essere avanzate per quanto attiene alle agevolazioni temporanee riguardo alla immissione nella zona franca, in esenzione fiscale e doganale, per il fabbisogno locale di generi alimentari di prima necessità e di materie prime, sono superabili in un contesto complessivo che tenga conto delle condizioni socio-economiche del territorio interessato. Sono ben note le motivazioni che in altre occasioni sono state addotte per negare i benefici: il provvedimento sottrarrebbe la zona al-

la sovranità dello Stato, in particolare per i regimi fiscali, senza il conforto di quelle eccezionali ragioni riscontrate per gli altri casi (come per il comune di Livigno e di Campione d'Italia) e formalmente riconosciute per ultimo in materia di imposta sul valore aggiunto della VI direttiva del Consiglio della CEE 17 maggio 1977, n. 388. Se, però, le eccezionali ragioni che per Livigno e Campione d'Italia sono di ordine strettamente geografico, per la provincia di Ragusa attengono alle condizioni, oltre che geografiche, economiche per le quali occorrono, in una più generale e completa visione politica, interventi eccezionali che ne consentono un immediato rilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DETERMINAZIONE DELLE ZONE FRANCHE NELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Ragusa compreso nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, S. Croce Camerina, Monterosso Almo, Acate, Chiaramonte Gulfi è considerato fuori della linea doganale agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituito in zona franca.

Art. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164 e 254 ed il territorio della provincia di Ragusa compreso nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, S. Croce Camerina, Monterosso Almo, Acate, Chiaramonte Gulfi, costituito in zona franca».

Art. 3.

1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardo dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ed ha, altresì, effetto:

a) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971;

b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

b) della manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

c) di operazioni di distruzione;

d) di operazioni di trasformazione.

Art. 5.

1. Su richiesta del proprietario e del suo locale rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate intrdotte nella zona franca di cui ai capitoli da 84 a 94 della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.

CAPO II

ESCLUSIONE DAL REGIME DI ZONA FRANCA

Art. 6.

1. Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, su conforme parere del Governo della Regione siciliana, può disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rivelarsi pregiudizievole all'economia dello Stato o della regione.

CAPO III

REGIMI DOGANALI-ECONOMICI
E FRANCHIGIE DOGANALI

Art. 7.

1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'importazione definitiva;
- b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) per la spedizione da una dogana all'altra;
- d) per il trasporto;
- e) per il deposito;
- f) per la lavorazione.

Art. 8.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'esportazione definitiva;
- b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c) per il cabotaggio;
- d) per la circolazione;
- e) per la lavorazione.

Art. 9.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali non siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 6, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

Art. 10.

1. Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l'esonero totale dai dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI

Art. 11.

1. Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno dei regimi previsti dal capo III del presente titolo comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti i casi in cui non siano previste norme speciali.

Art. 12.

1. Agli effetti dell'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il capo del

compartimento doganale d'ispezione di Palermo, su conforme parere dell'intendenza di finanza territorialmente competente, può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere, nonchè alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

2. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso, l'ente o la ditta deve, entro dieci giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 13.

1. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione a norma del comma 2 dell'articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca del beneficio dell'esonero dal prestare cauzione, può proporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, ricorso al Ministero delle finanze, che decide nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

2. In caso di silenzio nel termine di cui al comma 1 il ricorso si intende accolto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

Art. 14.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali,

nali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

Art. 15.

1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

1. Alle imprese operanti nella zona franca può essere concesso dal capo della circoscrizione doganale territorialmente competente:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che acconsentano a che la Guardia di finanza vigili in permanenza nei loro stabilimenti;

b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti alle materie prime estere impiegate;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati.

Le relative autorizzazioni sono comunicate al Ministero delle finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data

della loro concessione su conforme parere della regione Sicilia.

Art. 17.

1. Sono applicabili alle merci introdotte nella zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e in particolare dall'articolo 214 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 18.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministero delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del citato testo unico, può disporre la revoca o la modifica, di intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Art. 19.

1. Le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali, sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge.

2. Costituiscono, comunque casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurre in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non permesse;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

Art. 20.

1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca, per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

Art. 21.

1. L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali, sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette.

Art. 22.

1. Sono istituiti i consorzi per le zone franche di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, S. Croce Camerina, Monterosso Almo, Acate, Chiaramonte Gulfi.

2. Dei consorzi di cui al comma 1 fanno parte:

a) la Regione siciliana;

b) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) un rappresentante degli imprenditori, anche piccoli e medi;

d) un rappresentante del comune sul cui territorio ricade la zona franca;

e) un rappresentante dei commercianti e degli artigiani.

3. Possono aderire ai consorzi gli enti pubblici economici nazionali e regionali, gli istituti di credito e di assicurazione.

Art. 23.

1. I consorzi sono costituiti mediante atto pubblico.

2. Atto costitutivo e statuto dei consorzi devono essere sottoposti per il visto di approvazione, entro trenta giorni dalla stipula, ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero nonchè al Presidente della Regione siciliana.

Art. 24.

1. La costituzione degli enti gestori dei consorzi delle zone franche dovrà avvenire entro trenta giorni dalla costituzione, ai sensi dell'articolo 23, del consorzio stesso. La gestione provvisoria della zona franca è affidata ad un commissario straordinario che non può durare in carica oltre trenta giorni, nominato dal Governo regionale e scelto tra gli avvocati e i commercialisti iscritti al relativo ordine di appartenenza.

Art. 25.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i confini territoriali della zona franca con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Presidente della Regione siciliana.

Art. 26.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione siciliana redige i piani regolatori territoriali delle zone franche, che devono prevedere le opere, i servizi e le infrastrutture necessari alla corretta, economica e funzionale gestione delle zone stesse.

2. Nella redazione del piano regolatore si deve tenere conto di opere, infrastrutture e servizi già esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione del piano stesso.

Art. 27.

1. Talune opere ed infrastrutture di servizio possono essere riservate all'uso esclusivo di utenti pubblici o privati, mediante contratto di *leasing* o altre forme di locazione, stipulati tra il consorzio e gli utenti aventi interesse.

Art. 28.

1. Il patrimonio mobiliare del consorzio è costituito, oltre che dai versamenti degli enti locali territoriali ed istituti partecipanti alla costituzione, da un fondo di lire 20 miliardi, costituito con contributo, erogato *una tantum*, per il 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per il 25 per cento a carico del bilancio della Regione siciliana e per il restante 25 per cento equamente ripartito tra quanti fanno parte del consorzio.

Art. 29.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, su conforme parere della Regione siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

